



DECRETO DIRIGENZIALE N. 124/DA del 27 SET. 2024

**Oggetto:** Contenzioso CASTRO VENERA c/ CAS liquidazione Sentenza n. 94/23 della CORTE DI APPELLO PALERMO– e liquidazione spese legali al distrattario avv. MARIELLA SCIAMMETTA .

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che nel contenzioso dinnanzi al CORTE DI APPELLO PALERMO R.G. 543/22 tra le parti CASTRO VENERA cod. fisc. CSTVRM67M66A028F C/ CAS è stata emessa la Sentenza 94/23 notificata in forma esecutiva in data 09/08/2024, che si allega, con la quale, questo Ente è stato condannato al risarcimento pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione pari ad € 10.489,14 oltre interessi per € 673,88 nonché al rimborso delle spese legali pari ad € 6230,00 oltre accessori a favore del legale distrattario avv. MARIELLA SCIAMMETTA come da prospetto in calce, per una spesa complessiva di € 20253,3376;

**Visto** il prospetto formulato dall'Uff. Risorse Umane del 16/9/2024 prot. 33 R.U. che determina l'importo delle mensilità in € € 10.489,14 su cui, non avendo natura retributiva bensì risarcitoria (c.d. per "perdita di chances"), non occorre operare alcuna ritenuta fiscale né previdenziale così come statuito dalla Commissione Tributaria Reg.le di Roma con Sentenza n. 5719 del 3/10/2016, confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza N. 3632 del 7/2/2019 e che sulla stessa gli interessi e la rivalutazione decorrono dalla data di emissione della Sentenza (Cassaz. Sentenza n. 3027/2014 e n. 3062/2016) ;

**Che** con PEC del 03/09/2024 il legale della Sig.ra CASTRO VENERA, Avv. MARIELLA SCIAMMETTA ha comunicato sia il proprio regime IVA che codice IBAN nonché quello del proprio cliente ;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**Visto** il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

**Visto** il Regolamento di Contabilità :

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 20253,3376 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2023/2025, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 94/23 della CORTE DI APPELLO PALERMO, che si allega, il pagamento della somma di € 11163,02 in favore della Sig.ra

CASTRO VENERA nata ad ACIREALE il 26/8/1967 cod. fisc. CSTVRM67M66A028F, mediante bonifico sul c/c IBAN IT51O 36081 05138248205 048215 alla stessa intestato ;

- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento delle spese legali in favore del legale distrattario Avv. MARIELLA SCIAMMETTA cod. fisc. SCMMCT60L50E571N della somma di € 9090,31 al lordo di IVA e R.A. come da prospetto in calce, mediante accredito sul c/c IBAN IT23N 06230 82381 000015 353716 alla stessa intestato;
- **Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso*  
*Dott. Giuseppe Mangraviti*

*Il Dirigente Amministrativo*



*Il Dirigente Generale*  
*Dott. Calogero Franco Fazio*

Sentenza 94/2023 della Corte d'Appello di Palermo- sez. Lavoro		
Avv. Mariella Sciammetta		

Spese non impon.		€ 0,00
Onorari		€ 6.230,00
Spese generali		€ 934,50
CPA		€ 286,58
Tot. Imponibile		€ 7.451,08
IVA 22%		€ 1.639,24
<b>Tot. Fattura</b>		<b>€ 9.090,32</b>
Ritenuta d'acconto 20% su €	7.164,50	€ 1.432,90
Netto da liquidare		€ 7.657,42

**PEC**

**Tipo E-mail** PEC  
**Da** - - < maria.sciammetta@avvocatipatti.it >  
**A** < autostradesiciliane@posta-cas.it >  
**Oggetto** Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

*ESSE 65/12*

Venerdì 09-08-2024 12:49:56

Attenzione trattasi di notificazione eseguita a mezzo pec, ai sensi dell'art. 3 bis l. 53/1994.  
 Si invita il destinatario a prendere visione degli allegati che costituiscono gli atti notificati.

A puro titolo di cortesia, si avverte che la lettura degli allegati firmati digitalmente, identificabili dalla presenza dell'estensione .p7m, richiede la presenza sul computer del destinatario, di un software specifico solitamente fornito dalle società che offrono servizi di firma digitale.

In alternativa è possibile verificare l'identità del mittente, la validità legale del certificato di firma utilizzato e visualizzare il contenuto del documento firmato digitalmente, utilizzando servizi gratuiti messi a disposizione da alcune Certification Authority, disponibili su Internet come ad esempio:



- Verificatore On Line Actalis <https://vol.actalis.it/volCertif/home.html>
- Verificatore On Line Infocert <https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php>
- Verificatore On Line PosteCert <https://postecert.poste.it/verificatore/service?type=0>

**Allegati:**

relazione\_di\_notifica\_telematica\_conSORZIO\_CASTRO.pdf  
 relazione\_di\_notifica\_telematica\_conSORZIO\_CASTRO.pdf.p7m sentenza\_castro.pdf sentenza\_castro.pdf.p7m

**Dati Tecnici:**

testo\_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml



*CONT.*  
*[Signature]*

RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA AI SENSI DELLA LEGGE N.

53/1994

Io sottoscritto Avv. Maria Catena Sciammetta (C.F. SCMMCT60L50E571N) iscritto all'albo degli Avvocati di Patti nell'interesse e quale procuratore della signora Castro Venera Maria nel giudizio iscritto al n. 543/2022 R.G., contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane – in persona del legale rappresentante pro tempore-, ho notificato mediante posta elettronica certificata avente il seguente indirizzo mittente: [maria.sciammetta@avvocatipatti.it](mailto:maria.sciammetta@avvocatipatti.it), iscritta nel REgistro Generale INDirizzi Elettronici – REGINDE, l'allegata sentenza n. 94/2023, di cui con la sottoscrizione digitale della presente si attesta la conformità delle copie analogiche esistenti presso lo studio, al Consorzio per le Autostrade Siciliane – in persona del legale rappresentante pro tempore -, mediante invio dell'atto stesso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario [autostradesiciliane@posta-cas.it](mailto:autostradesiciliane@posta-cas.it) reperito dal seguente pubblico elenco REgistro Generale INDirizzi Elettronici – REGINDE: [https://pst.giustizia.it/PST/it/pst\\_ar.wp](https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_ar.wp).

La presente relazione di notifica è sottoscritta digitalmente dall'Avv. Maria Catena Sciammetta del Foro di Patti.

Patti –Messina, li 09.08.2024

RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA AI SENSI DELLA LEGGE N.

53/1994

Io sottoscritto Avv. Maria Catena Sciammetta (C.F. SCMMCT60L50E571N) iscritto all'albo degli Avvocati di Patti nell'interesse e quale procuratore della signora Castro Venera Maria nel giudizio iscritto al n. 543/2022 R.G., contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane – in persona del legale rappresentante pro tempore-, ho notificato mediante posta elettronica certificata avente il seguente indirizzo mittente: maria.sciammetta@avvocatipatti.it, iscritta nel REGistro Generale INDirizzi Elettronici – REGINDE, l'allegata sentenza n. 94/2023, di cui con la sottoscrizione digitale della presente si attesta la conformità delle copie analogiche esistenti presso lo studio, al Consorzio per le Autostrade Siciliane – in persona del legale rappresentante pro tempore -, mediante invio dell'atto stesso al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario autostradesiciliane@posta-cas.it reperito dal seguente pubblico elenco REGistro Generale INDirizzi Elettronici – REGINDE: [https://pst.giustizia.it/PST/it/pst\\_ar.wp](https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_ar.wp).

La presente relazione di notifica è sottoscritta digitalmente dall'Avv. Maria Catena Sciammetta del Foro di Patti.

Patti –Messina, li 09.08.2024



REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE D'APPELLO DI PALERMO  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori Magistrati:

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Dott. Cinzia Alcamo     | Presidente relatore |
| 2. Dott. Caterina Greco    | Consigliere         |
| 3. Dott. Claudio Antonelli | Consigliere         |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 543 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello.

**DA**

CASTRO Venera Maria, elettivamente domiciliata in Palermo via Nicolò Turrisi n.48 presso lo studio dell'Avv. Pierangela Iandolino, recapito professionale dell'Avv. Mariella Sciammetta del Foro di Patti con studio in Patti via Fontanelle n.1, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso.

**Ricorrente in riassunzione (già appellata)**

**CONTRO**

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, ente pubblico non economico, con sede legale in C. da Scoppo, Messina, Viale San Martino is.143 n.146, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Matafù, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva in riassunzione.

**Resistente in riassunzione (già appellante)**

**Oggetto:** contratto a termine- risarcimento danni.

All'udienza del 26 gennaio 2023 i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi.

**FATTO E DIRITTO**

Con la sentenza n. 862/13 del 30 ottobre 2013, il Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese, in parziale accoglimento del ricorso, con il quale Maria Venera Castro aveva chiesto l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con il Consorzio per le Autostrade Siciliane il 25 agosto 1997, ha dichiarato la illegittimità della clausola di durata e condannato il Consorzio a risarcire alla ricorrente il danno, quantificato in misura pari a ventidue mensilità di

retribuzione, oltre accessori; ha, invece, respinto la domanda volta ad ottenere la dichiarazione della costituzione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la conseguenziale riammissione nel posto di lavoro.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Consorzio per le Autostrade Siciliane, chiedendone la riforma nella parte a sé sfavorevole.

Maria Venera Castro, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame e, con impugnazione incidentale, ha dedotto la erroneità della decisione nella parte in cui era stata respinta la sua domanda di costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 92/2016 pubblicata il 24 febbraio 2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto l'appello del Consorzio e rigettato integralmente le domande proposte con il ricorso di primo grado da Maria Venera Castro.

Ha ritenuto, difatti, che quest' ultima non avesse provato il pregiudizio effettivo subito per effetto della prestazione resa in violazione di legge, prova necessaria per l'ottenimento del risarcimento previsto dall' art 36 del TU n.165/2001.

Ha ritenuto non condivisibile la tesi della Castro, sostenuta nell' impugnazione incidentale, circa la inapplicabilità del divieto di conversione per figure professionali, (come nella specie) reclutabili tramite l'avviamento dell'ufficio di collocamento, e ciò in considerazione del comma 5 dell' art 36 sopracitato, che non consente alcuna eccezione al divieto, che opera in ogni caso di violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte di pubbliche amministrazioni e che, dunque, prescinde dalla forma di reclutamento astrattamente riferibile alla specifica professionalità.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'originaria ricorrente.

Il Consorzio ha resistito con controricorso, contenente anche un motivo di ricorso incidentale, subordinato al mancato rigetto dei motivi di ricorso principale.

Con ordinanza n. 06492/22 del 28 febbraio 2022 la Corte di Cassazione- disattesi i primi due motivi di ricorso (perché inammissibili) e il quarto, ed assorbito il motivo di ricorso incidentale- riteneva fondato il terzo motivo con il quale era stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d. lgs. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale *posto in capo al lavoratore l'onere di prova del danno, ai fini del risarcimento*; pertanto, in accoglimento dello stesso, la Corte ha cassato la sentenza di appello, rinviando a questa Corte di merito, in diversa composizione, per la valutazione dell'illegittimità dei termini apposti ai contratti in causa e, nell' eventuale riconoscimento della stessa illegittimità, per la pronuncia circa l'entità del risarcimento spettante alla Castro.

Con ricorso depositato il 12 maggio 2022 Maria Venera Castro ha ritualmente riassunto il giudizio chiedendo: la dichiarazione di nullità del termine apposto a tutti i contratti stipulati tra la stessa e il Consorzio per le Autostrade Siciliane, richiamati in ricorso; la condanna di controparte al risarcimento del danno, nella misura già determinata dal Giudice di primo grado o in quella ritenuta di giustizia; la condanna del Consorzio al pagamento delle spese dei tre gradi di giudizio, nonché del presente grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Il Consorzio, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 21 dicembre 2022, ha resistito chiedendo di rigettare nel merito, il ricorso in riassunzione, contestando l'applicabilità del danno c.d. comunitario alla fattispecie essendo il *thema decideum* in appello, circoscritto ad un solo contratto a termine; e, in subordine, nella ipotesi di accertamento di "ricorso abusivo a contratti a tempo determinato stipulati in successione", di limitare il riconoscimento del danno al minimo di legge e comunque ad numero massimo di 7 mensilità, con condanna di controparte alle spese di lite.

In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 26 gennaio 2023, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo steso in calce alla presente.

\*\*\*\*\*

Tenuto conto della pronuncia della Suprema Corte (Ord.06491/2022) che in accoglimento del solo terzo motivo di ricorso, ha testualmente affermato " *il motivo è fondato, avendo le S.U. di questa S.C., stabilito che << in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 200L, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito>>*"(Cass- S.U. 15 marzo 2016 n.5072) e ha ritenuto quindi, profilarsi nella fattispecie in esame, la possibilità della liquidazione del c.d. "danno comunitario", l'oggetto di questo giudizio di rinvio risulta circoscritto all'accertamento dell'asserita illegittimità del termine apposto ai contratti stipulati



dalle parti, e alla consequenziale determinazione del risarcimento del danno spettante alla ricorrente.

Deve, in proposito disattendersi la tesi prospettata dal Consorzio secondo cui il giudizio devoluto e riassunto debba essere circoscritto al singolo contratto dichiarato nullo in primo grado per non avere la Castro chiesto, con l'appello incidentale, di estendere la valutazione di illegittimità anche agli altri contratti indicati in ricorso.

Ha, difatti, stabilito la Corte di legittimità, nell'ordinanza di rinvio, che *il principio (del ristoro del c.d. danno comunitario presunto- n.d.r.) non può tuttavia trovare applicazione rispetto al contratto il cui termine è stato ritenuto invalido dalla corte territoriale, quale origine illegittima della successiva reiterazione di contratti a termine dedotta in causa; questo per la semplice ragione che il c.d. "danno euro unitario", non può essere riconosciuto rispetto a contratti che siano anteriori rispetto alla Direttiva, dal cui allegato Accordo quadro si desumono le regole relative alle condizioni di legalità proprie del ripetersi di contratti di lavoro a tempo determinato; l'illegittimità di quel contratto del 1997 potrebbe sostenere una pronuncia risarcitoria, ove vi fosse prova piena del danno consequenziale, ma la Corte territoriale ha motivatamente escluso che una tale dimostrazione fosse stata raggiunta;*

2.3 questa S.C. ha peraltro precisato (Cass. 12 aprile 2017, n. 9402) che, a fronte della deduzione di una fattispecie di reiterazione di rapporto a termine, la verifica rispetto al danno va effettuata sulla base di ciascun contratto dedotto in giudizio, non essendo sufficiente il riscontro di illegittimità soltanto del primo rapporto, come accade ove si disponga la conversione all'esito della quale la trasformazione a tempo indeterminato assorbe naturalmente ogni rilevanza dei contratti successivi; l'esclusione del danno che è, secondo la citata giurisprudenza, da presumersi, non può in sostanza avvenire senza che siano esaminati tutti i contratti dedotti in giudizio e senza che si verifichi che non ricorre illegittimità anche solo nel reiterarsi tra due di quelli che siano stati stipulati dopo che lo Stato italiano ha introdotto le norme di adeguamento alla Direttiva sulla cui base si misura la liceità del succedersi di rapporti a tempo determinato; è in questo senso che il motivo deve trovare accoglimento, non potendosi escludere il danno da reiterazione abusiva senza la disamina di quei contratti che parte ricorrente assume essersi stipulati anche dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 368/2001; danno che, ovviamente, qualora la reiterazione sia appunto abusiva, troverà ristoro secondo i criteri di cui alla menzionata Cass., S.U. 5072/2016 cit..

Ha, quindi, concluso la Corte nel senso che *“si può quindi affermare, declinando rispetto al caso di specie quanto ritenuto da Cass. 9402/2017, che l’illecito, c.d. euro unitario, da reiterazione abusiva di contratti a termine, da ristorare secondo i criteri stabiliti da Cass., S.U., 5072/2016, non può radicarsi nella nullità di un termine apposto a contratto anteriore all’attuazione nel diritto interno della Direttiva 1999/70/CE, ma va, tuttavia, valutato, qualora successivamente intervengano ulteriori rapporti a termine, verificando la legittimità anche di questi ultimi, sotto il profilo delle regole preposte ad impedire l’indebita reiterazione;*

Occorre, dunque preliminarmente verificare, come statuito dalla Suprema Corte, l’asserita illegittimità del termine di durata apposto a tutti i suddetti contratti (già dettagliatamente elencati nel ricorso di prime cure) stipulati nel periodo compreso tra il 7 giugno 2000 e l’11 agosto 2011, in virtù dei quali Maria Venera Castro ha svolto attività lavorativa con la qualifica di “esattore di autostrada”.

Sebbene, difatti, il Tribunale abbia limitato il suo esame al contratto del 25 agosto 1997, ritenendolo illegittimo, con il ricorso di primo grado era stata denunciata la nullità di tutti i contratti a termine sottoscritti dalla ricorrente, nel corso degli anni, con il Consorzio convenuto.

Come emerge dalla documentazione in atti, la causale dell’apposizione del termine in tutti le convenzioni impugnate, reiterate senza alcuna soluzione di continuità, è stata così individuata: *“per sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggi”*: dizione che, attesa anche la carenza di precise indicazioni spazio-temporali inerenti le mansioni cui adibire la lavoratrice (al di là del riferimento ad *uno dei caselli dell’autostrada A18, tratta Messina-Catania e A20, tratta Messina- Palermo e a turni di 8 ore giornaliere, in relazione alle esigenze di servizio*) risulta del tutto generica, e priva di un’adeguata motivazione circa le ragioni di *carattere tecnico produttivo e organizzativo o sostitutivo*, idonee a giustificare tale temporaneità dei contratti in esame.

Non pare superfluo, al riguardo, richiamare l’elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte che ha affermato che *“il legislatore ha imposto la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a giustificazione del termine, già a partire dal momento della stipulazione del contratto di lavoro, attraverso la previsione dell’onere di specificazione, vale a dire di una indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale”*, di talché *“tali ragioni giustificatrici ... devono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la*

*conoscenza dell'effettiva portata delle stesse e quindi il controllo di effettività delle stesse" (Cass 2279/2010). "In tal senso è stato precisato che l'indicazione non può essere tautologica, né può essere generica, dovendo esplicitare, onde consentirne lo scrutinio in sede giudiziaria, il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta (cfr. Cass. n. 8021 del 2013; Cass. n. 15610 del 2011).*

Alla stregua di tali principi non può, dunque, che affermarsi l'illegittimità del termine apposto ai contratti in esame, posti in violazione dell'art 1 del d.lgs. 368 del 2001, che così dispone: "E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1".

Tuttavia, non essendo possibile, per le ragioni affermate nelle precedenti fasi di merito e confermate in sede di legittimità, la "conversione" dei contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato (domanda, peraltro, abbandonata in Cassazione tanto da far ritenere inammissibili i motivi ad essa relativi per cessata materia contendere), ritiene la Corte di dover riconoscere alla ricorrente- secondo quanto stabilito dalla Cassazione - il risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine, da liquidarsi secondo il sistema dell'agevolazione probatoria propria del c.d. "danno comunitario".

Deve, pertanto, farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e precisato che, come già statuito dalla Corte di legittimità, è definitiva la statuizione in punto di esclusione di una concreta prova del danno e, quindi, di un risarcimento al di là dei limiti in cui esso può ritenersi presunto, reputa la Corte, che sia conforme a legge, tenuto conto delle considerevoli dimensioni aziendali, della durata del periodo di precarizzazione e dell'anzianità maturata dalla ricorrente, nonché del numero di contratti stipulati nel corso di undici anni, la determinazione del risarcimento che occupa, in misura corrispondente a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che appare rispondente agli esiti pregiudizievoli della "precarizzazione" dei rapporti oggetto di causa.

Per quanto suesposto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Termini Imerese – confermata in punto di compensazione delle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda - vanno emesse le statuizioni di cui in dispositivo.

Anche le spese del precedente giudizio di appello possono essere compensate in ragione della reiezione dell'appello incidentale della Castro volto ad ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio seguono la soccombenza del Consorzio e si liquidano e distraggono come in dispositivo.

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, decidendo quale Giudice di rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza n. 862/2013 del 30 ottobre 2013 emessa dal Tribunale G.L. di Termini Imerese, dichiara illegittimi i termini apposti ai contratti stipulati tra le parti, dal 07.06.2000 all'11 agosto 2011 e, per effetto, condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane, al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di una indennità onnicomprensiva pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali con decorrenza e misura di legge;

Conferma nel resto la sentenza

-compensa fra le parti le spese del precedente giudizio di appello, e condanna il Consorzio al pagamento, in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €2.757,00 a titolo di compensi professionali oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.

Condanna altresì il Consorzio al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di rinvio, che liquida in € 3.473, 00 a titolo di compensi professionali oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Palermo, il **26 gennaio 2023**.

**IL PRESIDENTE ESTENSORE**  
**Cinzia Alcamo**



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**  
**Ufficio Risorse Umane**

Sentenza n° 94/2023 del 31/01/2023 – RG. 543/2022 della Corte d'Appello di Palermo - Sezione Lavoro.

Determinazione risarcimento danno, pari a 6 (SEI) mensilità.

Sig.ra CASTRO VENERE MARIA

Nata ad Acireale (CT) il 26/08/1967 c.f.: CSTVRM67M66A028F

**RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO**

Cedolino 09/2011

Retribuzione complessiva del mese	1.268,84
Indennità mensa	61,60
Indennità maneggio denaro	83,85
Premio produttività	170,32
Lavoro notturno	91,17
Lavoro domenicale	20,00
Lavori compl. 17,50%	52,41

Cessata il 11/08/2011

**Totale 1.748,19**

Retribuzione mensile:  $(1.748,19 \times 6) = € 10.489,14$

**Risarcimento danno € 10.489,14**

Messina, 16/09/2024

Responsabile Ufficio Risorse Umane  
Dott. Walter Zampogna



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

ATS Messina-Catania e Siracusa-Gela - AZS Messina-Palermo

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**  
**UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE**

Prot. N. 33 R.U. del 16/09/2024

Al Responsabile Ufficio Contenzioso  
SEDE

*FAX 65/16*

Oggetto: Sentenza 94/2023 del 31/01/2023 – della Corte di Appello di Palermo - Sez. Lavoro  
Riscontro Vs. nota prot. n. 31/24 del 03.09.2024 *CASO VENONA*

Con riferimento alla sentenza di cui in oggetto, si trasmette, in allegato, la scheda riportante i  
dati richiesti.

Il Responsabile Ufficio Personale  
(Dott. Walter Zampogna)